

Il giorno..... mese anno è costituita l'Associazione

“ Club Felino..... ” di seguito denominata semplicemente “Club”, la quale ha carattere tecnico-economico, amatoriale e culturale ed è senza scopo di lucro.

Il Club aderisce all'Ente Nazionale Felinotecnica Italiana (di seguito anche l'“Ente” o l'“Associazione”), a cui chiede l'Autorizzazione ed il Patrocinio.

Il Club Autorizzato e Patrocinato dall'Ente, è totalmente autonomo e indipendente dal punto di vista giuridico, amministrativo e fiscale dall'Associazione, pur rispettando integralmente tutto il corpo normativo e le regole di funzionamento di cui il medesimo si è dotato.

La durata del Club è indeterminata.

Il Club ha sede presso il domicilio del Presidente o in altra località deliberata dal Consiglio Direttivo del Club.

Il Club, ai fini dell'Autorizzazione e del Patrocinio da parte dell'Ente Nazionale Felinotecnica Italiana, verserà all'Ente una tassa annua, stabilita dal CDN (Consiglio Direttivo Nazionale).

Articolo 1 – Scopo

Il Club si propone di tutelare e promuovere le specie e le varietà feline, attraverso ogni intervento volto a stimolare e proteggerne l'allevamento, nonché di attuare ogni altra iniziativa finalizzata alla conoscenza e alla diffusione del gatto di razza, al loro benessere e alla rivalutazione del gatto come animale sociale.

Può svolgere, in proprio o costituendo comitati, Esposizioni Feline, raduni, seminari, convegni e ogni altra attività connessa al benessere del gatto.

Il Club dovrà versare all'Ente la quota annualmente stabilita dallo stesso entro il 31 gennaio di ogni anno o comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'autorizzazione dall'Ente.

Il Club dovrà versare all'Ente una quota parte dei proventi derivanti dalle esposizioni in base a quanto annualmente disposto.

Il Club, in quanto Autorizzato e Patrocinato dall'Ente, ha l'obbligo di concorrere ad ottimizzare la regolamentazione dei gatti di razza pura, anche mediante iscrizione al Libro Genealogico tenuto dall'Associazione, nonché alla capillare diffusione dell'Ente medesimo. I gatti dei soci del Club dovranno essere iscritti al Libro Genealogico tenuto dall'Associazione.

Articolo 2 - Soci

A) Possono acquisire lo *status* di socio del Club allevatori o proprietari di gatti di razza, proprietari di gatti, simpatizzanti, Organismi felini, Enti ed Associazioni a vario titolo costituite al fine di tutelare il benessere animale.

Il Club è composto dalla seguente categoria di soci: soci ordinari e soci aderenti.

I soci ordinari sono tutti i cittadini italiani maggiorenni, e hanno diritto al voto.

I soci aderenti possono essere solo i minorenni e gli stranieri residenti in Italia o all'estero, e non hanno diritto di voto.

Qualsiasi persona residente in Italia può richiedere di essere iscritto ad un solo Club, che deve necessariamente coincidere con quello della Provincia in cui risiede al momento della presentazione della domanda di ammissione, salvo che si tratti di straniero residente all'estero o che nella Provincia di residenza del richiedente non vi sia ancora un Club. In questo caso è ammessa l'iscrizione presso un Club della provincia più vicina.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci ordinari che abbiano già effettuato il versamento della quota sociale per l'anno solare in corso. La posizione di Socio non è trasmissibile.

Ogni socio ordinario ha diritto a un voto nelle assemblee del Club e può essere portatore di una sola delega.

B) La domanda di ammissione a socio, redatta su apposito modulo predisposto dal Club, sarà accompagnata dal versamento della quota sociale annuale e dovrà essere presentata dall'interessato al Presidente del Club.

La domanda di ammissione è accettata dal Presidente, se munito di apposita delega

ricevuta dal Consiglio Direttivo del Club. Il socio/a è approvato/a dal Consiglio Direttivo del Club (di seguito anche il "CDC") anche a mezzo di CDC via mail

La domanda di ammissione potrà essere rifiutata dal CDC, con decisione motivata anche in relazione al mancato Nulla Osta espresso dall'Ente. La quota versata sarà restituita dalla Segreteria del CDC detratte le spese postali

L'Ente può negare il Nulla Osta ad un socio di un Club Autorizzato e Patrocinato, pur essendo il Club indipendente dall'Ente, qualora l'Ente sia venuto a conoscenza di casi particolari nei quali il socio richiedente l'ammissione, si sia reso responsabile in precedenza di atti documentati contrari al benessere dei gatti propri o di altri o alla documentata violazione delle regole vigenti in Italia in materia di allevamento dei gatti di razza.

Il Segretario del Club, dopo l'approvazione del CDC a socio ne inoltra il nominativo all'Ufficio Centrale dell'Ente per richiedere il Nulla Osta.

Il Club destinerà una quota pari al 50 % della quota associativa di ogni socio all'Ente in quanto fruitore di servizi collegati al Libro Genealogico detenuto dall'Ente ed in relazione all'Autorizzazione e Patrocinio da parte dell'Ente medesimo.

Non possono fare parte come soci di un Club coloro che esercitano abitualmente il commercio di animali da compagnia. A tale scopo non si considerano atti di commercio felino la vendita di prodotti del proprio allevamento o sporadici casi di compravendita comunque legati all'attività di allevamento.

Il periodo associativo va dal 1° (primo) di gennaio al 31 (trentuno) di dicembre.

La *status* di socio si perde:

- (a) per dimissioni;
- (b) per mancato versamento della quota sociale entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno;
- (c) per espulsione;
- (d) per scioglimento del Club.

In caso di dimissioni o di adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti di un socio che ricopra cariche sociali all'interno del Club, la sua sostituzione dovrà avvenire entro il 60° giorno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che ha reso vacante la carica sociale.

Per la sostituzione si dovrà seguire la graduatoria ottenuta in base ai voti riportati: il primo escluso avrà quindi diritto alla carica vacante per il rimanente lasso di tempo del mandato: in caso di parità di voto prevarrà l'anzianità di iscrizione al Club.

Ogni Socio che lo desidera può assistere, quale semplice uditor, alle riunioni del CDC. In alcuni casi, a discrezione del Presidente del Club, potrà essere richiesto ai soci uditori presenti di lasciare il luogo dove si svolge la seduta, per un determinato lasso di tempo, al fine di poter continuare la riunione a porte chiuse per il rispetto della privacy.

Articolo 3 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente, in via ordinaria e/o in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno 2/3 degli aventi diritto.

In ogni caso l'Assemblea viene convocata dal Presidente per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro il 28 febbraio di ogni anno solare.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con le quote sociali.

Ogni socio può delegare un altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Gli Organismi, le Associazioni e gli Enti, rappresentati dal loro Presidente o da un suo delegato, hanno diritto ad un solo voto.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci a mezzo posta, posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica, 10 giorni prima della data del suo svolgimento.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno oltre ad indicare la data, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, provvede a nominare un Segretario della riunione che si occuperà della verbalizzazione della seduta.

L'Assemblea dei Soci approva i Bilanci del Club, elegge i membri del Consiglio Direttivo del Club, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e propone azioni di sviluppo.

Articolo 4 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo del Club (CDC) è composto da 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea dei Soci; tali membri restano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il CDC elegge, tra i propri membri, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il CDC viene convocato dal Presidente su iniziativa propria o su richiesta scritta di un qualsiasi Consigliere.

Il Consigliere che nel corso di un anno solare non partecipa al 50% più 1 delle riunioni del CDC decade automaticamente dalla carica.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Club stesso nei confronti dei terzi ed in giudizio, e presiede le riunioni del CDC; le sue funzioni sono svolte, in caso di assenza, dal Segretario.

Il CDC è rivestito dei poteri per gli atti di gestione del Club, nei limiti dell'oggetto sociale, del presente Statuto e dei regolamenti vigenti, tra cui:

- (a)** accettare i soci che fanno domanda di diventare soci del Club;
- (b)** fare domanda all'Ente per ottenere l'Autorizzazione e il Patrocinio del Club;
- (c)** determinare l'ammontare della quota associativa annuale al Club;
- (d)** disporre che il versamento della quota parte spettante all'Ente venga inviata regolarmente ogni 30 giorni.
- (e)** adempiere alle normative e prescrizioni a cui è sottoposto il Club, una volta ottenuta l'Autorizzazione e il Patrocinio dell'Ente;
- (f)** compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Club;
- (g)** emanare i regolamenti necessari per lo svolgimento delle attività sociali;
- (h)** formulare le richieste di Esposizioni Feline, raduni, seminari e/o convegni da sottoporre all'Ente;
- (i)** dare parere sulle domande di Esposizioni che in copia pervengono al Club;
- (l)** verificare che i Comitati richiedenti le Esposizioni Feline, raduni, seminari e/o convegni che si dovranno svolgere nella Provincia/e di competenza del Club siano tenute in luoghi espositivi conformi alle norme regionali e nazionali per le esposizioni al pubblico di animali;
- (m)** deliberare sulla perdita di qualità di un socio;
- (n)** provvedere ad informare correttamente i soci del Club sulle attività dello stesso.
- (o)** sviluppare la politica associativa del Club per incrementare l'adesione di soci allevatori e proprietari di gatti di razza, poiché la mancata crescita numerica del Club porterebbe l'Ente a sospendere l'Autorizzazione e Patrocinio.

Articolo 5 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, di cui uno deve essere diplomato in ragioneria o titolo equipollente o superiore.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non devono avere necessariamente lo status di socio, non possono essere né parenti, né affini, né coniugi, né conviventi a qualsiasi titolo dei membri componenti il CDC ed eleggono al loro interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti firma la relazione relativa al bilancio di esercizio e può esaminare la documentazione amministrativa in qualsiasi momento qualora il Presidente del Collegio ne faccia richiesta al CDC.

Articolo 6 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, di cui almeno uno deve essere Avvocato.

I membri del Collegio dei Proviviri non devono avere necessariamente lo status di socio, non possono essere né parenti, né affini, né coniugi, né conviventi a qualsiasi titolo dei membri componenti il CDC ed eleggono al loro interno un Presidente.

Il Collegio dei Proviviri adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci del Club.

I predetti provvedimenti disciplinari possono essere:

- (a) richiamo scritto;
- (b) sospensione;
- (c) radiazione.

Il Collegio dei Proviviri può adottare nei confronti dei propri iscritti provvedimenti di ordine cautelativo.

I predetti provvedimenti cautelativi possono essere:

- (a) sospensione temporanea di socio fino ad un massimo di 3 mesi;
- (b) richiamo scritto per lievi infrazioni non più di una nell'arco 12 mesi;
- (c) sospensione della richiesta di una mostra o di un raduno.

Articolo 7 - Il Patrimonio del Club

Il Patrimonio del Club è costituito:

- (a) dai beni mobili e immobili di qualsiasi specie che siano già di proprietà del Club o che, per acquisti, donazioni, lasciti e qualsiasi altro titolo, divengono di Proprietà del Club;

(b) delle eccedenze attive della gestione annuale, che l'Assemblea dei Soci destinerà a patrimonio.

Articolo 8 - Il Fondo d'esercizio

Il Fondo d'Esercizio è costituito dalle seguenti entrate:

- (a) le quote sociali e tutte le altre somme corrisposte dai Soci a fronte di servizi erogati dal Club;
- (b) qualsiasi provento derivante dall'organizzazione o collaborazione a manifestazioni espositive;
- (c) tutte le altre eventuali entrate o contributi a favore del Club;
- (d) residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie;
- (e) interessi sul patrimonio sociale.

Articolo 9 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Ogni anno il CDC provvede alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo al 31 (trentuno) dicembre, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Per la natura e la finalità del Club, qualora nel corso dell'esercizio sociale vi fossero utili, o avanzi di gestione, questi potranno essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali e delle finalità statutarie.

Articolo 10 - Modifiche allo Statuto – Regolamento Interno

Ogni modifica al presente Statuto è devoluta alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci, che in tale sede dovrà deliberare con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

Le modifiche allo Statuto dovranno essere tempestivamente trasmesse all'Ente ai fini del mantenimento dell'Autorizzazione e del Patrocinio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Per meglio disciplinare le norme dello Statuto, il Club adotterà un proprio Regolamento Interno che, ai fini dell'Autorizzazione e Patrocinio dell'Ente, dovrà essere trasmesso all'Associazione medesima unitamente a sue eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero essere apportate dal Club stesso.

Articolo 11 - Scioglimento del Club

Lo scioglimento del Club è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

Saldate tutte le passività, le rimanenze attive dovranno essere versate ad opera di beneficenza nel settore animale.

Articolo 12 - Controversie

In caso di controversie è competente esclusivamente il Foro di